



CIRCOLARE N. 23

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

21 GIU. 2012

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VII - IX

Prot. Nr. 0055394

Allegati: 1

Agli Uffici Centrali del Bilancio

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Pagamento crediti commerciali – attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Premessa

L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a **transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato**, prevede l'adozione di diverse misure, tra le quali la possibilità – prevista dalla lettera *b*) del suddetto comma – che su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

I debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la modalità sopra indicata sono quelli iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del Bilancio nonché i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del Patrimonio.

Le assegnazioni disposte con l'utilizzo delle somme di cui sopra non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto

delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, per le finalità della normativa in oggetto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri di contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.

Come previsto dalla norma citata, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati.

La presente circolare, **redatta ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012**, intende fornire istruzioni operative sul processo e le modalità con cui raccogliere, informatizzare, analizzare e trasmettere le richieste dei creditori affinché possa essere effettuata l'emissione di titoli di Stato prevista dall'articolo 4 dello stesso decreto.

1. Modalità di presentazione delle richieste di estinzione dei crediti

Come disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, i soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come sopra definiti, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000 (Mille), che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

In base all'articolo 2 del citato decreto, le domande devono essere redatte da parte del creditore su fac-simile del modello allegato al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e scaricabile in formato excel dai siti internet <http://www.mef.gov.it/>, <http://www.dt.tesoro.it/it/>, <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> e presentate mediante la consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento **entro il 28 giugno 2012**.

Con riferimento al suddetto fac-simile, allegato anche alla presente circolare, il creditore è tenuto a compilare le prime due pagine del modello (sezione gialla del fac-simile in formato excel). **In particolare il creditore è tenuto a compilare un riga del modello per ogni credito di cui chiede il rimborso, compilando tutte le colonne del modello stesso recanti le seguenti informazioni** (come indicato di volta in volta nell'intestazione di colonna, alcune colonne possono essere compilate selezionando da appositi menu a tendina):

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della società o ente;
- b) codice fiscale o partita IVA;
- c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
- d) l'Amministrazione statale debitrice;
- e) l'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (ad esempio fattura);
- f) l'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformità a disposizioni di legge o di cui si è eventualmente già ottenuto un rimborso parziale;
- g) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi di cui alla precedente lettera f), quantificato con valori multipli dell'importo di € 1.000;
- h) l'ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera g) di cui si chiede l'estinzione secondo le procedure ordinarie;
- i) l'indicazione della banca di accredito dei titoli e dei relativi codici ABI e CAB;
- j) il Conto intermediario presso Monte Titoli, su cui accreditare i titoli di Stato. Quest'ultima informazione – e solo quest'ultima – qualora non fosse reperibile da parte del creditore non determina l'esclusione della domanda.

La domanda, compilata come sopra specificato, deve essere sottoscritta dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale con allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento.

2. Istruttoria da parte dell'Amministrazione statale debitrice

L'articolo 3 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, dispone che gli uffici dell'Amministrazione statale debitrice, ricevute le domande presentate dai creditori, verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n.40.

Questa attività viene svolta da parte di ciascuna Amministrazione come di seguito specificato, **allestendo un apposito data base in formato excel che segue esattamente il modello di domanda allegato al suddetto decreto e alla presente circolare:**

- le informazioni fornite dal creditore nella propria domanda nelle prime due pagine del modello (sezione gialla del fac-simile in formato excel, allegato anche alla presente circolare), sono riportate nel data base excel rispettando l'ordine delle colonne come da allegato alla presente circolare e facendo in modo che ogni riga corrisponda ad una richiesta di rimborso di un credito (uno stesso creditore può richiedere il rimborso di più di un credito);
- l'Amministrazione aggiunge alle informazioni fornite dal creditore, riportate nel data base excel, tutte le informazioni della terza pagina del modello (sezione verde del fac-simile in formato excel, allegato anche alla presente circolare), per ciascun credito di cui viene richiesto il rimborso (ossia per ciascuna riga del data base):
 - gli estremi del decreto di impegno cui si riferisce il credito di cui si richiede il rimborso;
 - l'indicazione che segnala se le somme impegnate sono incluse o meno fra i *residui passivi al 31/12/2011* (flag SI/NO);
 - l'indicazione che segnala se le somme impegnate sono incluse o meno fra i *residui passivi perenti* (flag SI/NO);
 - l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;
 - l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;
 - il giustificativo di spesa;
 - la clausola;
 - l'esercizio di perenzione (solo nel caso in cui le somme impegnate siano incluse fra i *residui passivi perenti*).

L'Amministrazione, una volta completato il data base excel anche con le informazioni di propria competenza (terza pagina del modello, ossia sezione verde del fac-simile in formato excel, allegato anche alla presente circolare), effettua le operazioni di ordinamento previste dal comma 2, articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, ossia ordina i crediti che presentano i requisiti per essere rimborsati ai sensi della normativa richiamata secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) per anno, a partire dal meno recente;
- b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;
- c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

L'Amministrazione quindi, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, **produce due liste distinte:**

- 1) l'una relativa alle sole richieste di rimborso relative a somme incluse fra i *residui passivi al 31/12/2011* (ossia tutte le righe del data base excel cui è stato indicato "SI" nel campo flag "Somme impegnate incluse fra i Residui passivi al 31/12/2011");
- 2) l'altra relativa alle sole richieste di rimborso relative a somme incluse nei residui passivi perenti (ossia tutte le righe del data base excel cui è stato indicato "SI" nel campo flag "Somme impegnate incluse fra i Residui passivi perenti").

Ciascuna delle due predette liste, in attuazione del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, viene elaborata in modo da raggruppare i singoli crediti per banca di appoggio e creditore.

Le due liste così rielaborate vengono trasmesse dall'Amministrazione al coesistente Ufficio centrale del bilancio entro il 31 luglio 2012, sia in formato excel, sia in formato cartaceo. In quest'ultimo caso le liste sono sottoscritte dall'Amministrazione con esplicita dichiarazione che le informazioni ivi incluse sono coincidenti con quelle trasmesse in formato excel.

Si sottolinea che la predisposizione del suddetto data base in excel completo di tutte le informazioni richieste, nonché delle due menzionate liste anche in formato excel derivate dallo stesso data base, è condizione necessaria per accedere al pagamento dei crediti commerciali mediante titoli di stato.

3. Istruttoria da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

L'Ufficio centrale del bilancio, ricevute le suddette liste dalla coesistente Amministrazione secondo le modalità e i formati di cui al paragrafo precedente, verifica l'iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione. Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarità non considerate dal competente ufficio dell'Amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L'ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale del bilancio **entro il 31 agosto 2012**.

Al termine di questa attività, ciascun Ufficio centrale del bilancio dispone di due liste verificate ed eventualmente aggiornate relative l'una alle sole richieste di rimborso riguardanti somme incluse *fra i residui passivi al 31/12/2011*, l'altra alle sole richieste di rimborso riguardanti somme incluse nei *residui passivi perenti*. Entrambe le liste sono prodotte in excel secondo il tracciato del modello allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e alla presente circolare.

Tali liste, in attuazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto sopra menzionato, vengono **trasmesse, entro il 28 settembre 2012, dall'Ufficio centrale del bilancio all'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, in formato excel, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail rgs.igpb.ufficio9@tesoro.it, con esplicita dichiarazione dell'avvenuta verifica dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto medesimo.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare la lista delle richieste di rimborso relative a somme incluse nei *residui passivi perenti*, l'Ufficio centrale del bilancio, in aggiunta all'invio a mezzo posta elettronica di cui sopra, inserisce le richieste nel sistema informativo *SIPATR - Sistema del conto del patrimonio* (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/SIPATR/>), utilizzando l'applicativo relativo alle reiscrizioni dei residui passivi perenti (<http://sipatr.tesoro.it/sipatr/rpp/home>), mediante la **nuova funzione Gestione richieste reiscrizione art. 35**, appositamente creata. Quindi, nel caso di somme incluse nei residui passivi perenti, le richieste vengono trasmesse anche attraverso la normale procedura di richiesta di reiscrizione di residui passivi perenti, comprensiva dell'invio della documentazione cartacea, fermo restando l'impiego della suddetta nuova funzione nell'ambito dell'applicativo del sistema SIPATR.


La nuova funzione predisposta nell'applicativo – che sarà rimossa al termine della raccolta delle richieste (28 settembre 2012) – è del tutto analoga a quella usuale. Essa, nello specifico, a fronte di una richiesta di rimborso di somme andata in perenzione:

- consente di distinguere la quota da liquidare con titoli di Stato e quella eventualmente da liquidare mediante gli usuali fondi di bilancio; dà luogo, quindi, a due richieste di reiscrizione (laddove presente anche un importo da non liquidare mediante titoli di Stato) riferite ad uno stesso capitolo e piano gestionale e avente uno stesso numero di fascicolo di 3 caratteri; al numero di fascicolo della richiesta relativa alla somma da liquidare con titoli di Stato sarà anteposto dal sistema un quarto carattere recante numero "4".
- verifica che la quota da liquidare con titoli di Stato sia maggiore di 0 e che sia un multiplo di 1.000.

Si sottolinea che il sistema non effettua controlli su eventuali richieste di reiscrizione già inserite nel sistema con riferimento ai crediti di cui si richiede la liquidazione mediante titoli di Stato. Pertanto l'Ufficio centrale del bilancio dovrà verificare la presenza di eventuali situazioni di questo tipo ed effettuare le opportune valutazioni, anche consultando la coesistente Amministrazione.

Terminata l'istruttoria da parte dell'Ufficio centrale del bilancio e completata la trasmissione delle richieste all'**Ispettorato generale del bilancio** secondo le modalità sopra indicate, quest'ultimo verifica, con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012.

Al termine di queste verifiche, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto, entro il 31 ottobre 2012 trasmette l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvederà all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto medesimo.

 Il Ragioniere Generale dello Stato
